

- Mc Ateer M. e Evans G., 2010, *A Financial Inclusion «Manifesto»*, The Financial Inclusion Centre, Londra, disponibile al sito internet: [www.inclusion-centre.co.uk](http://www.inclusion-centre.co.uk).
- Moiso V., 2011, *Rischi ed opportunità dell'accesso al credito per le famiglie: un nuovo campo per le politiche di welfare?*, paper presentato alla Conferenza Espanet «Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa», Milano 20 settembre - 1° ottobre 2011.
- Mori A. e Rigon M., 2010, *L'esclusione delle famiglie dai servizi bancari di base in Lombardia*, Ores Working paper, n. 1.
- Nugroho Y. e Miles I., 2012, *Microfinance & Innovation*, in Cox D. e Rigby J. (a cura di), *Innovation Challenges for the 21st Century*, Routledge, Londra.
- Orsini R., 2011, *Etica economica del microcredito*, Aiccon Working Papers 87.
- Phan P., 2009, *Entrepreneurship and Microfinance. A Review and Research Agenda*, The John Hopkins Carey Business School, mimeo, disponibile al sito internet: <http://jscholarship.library.jhu.edu>.
- Siewertsen H., Evers J., Forster S., Heetvelt I., Ramsden P. e Thomas W., 2005, *Policy Measures to Promote the Use of Micro-Credit for Social Inclusion*. studio condotto su incarico della Commissione europea, Facet/Evers&Jung/Nef.
- Simanowitz A., 2004, *Issues in Designing Effective Microfinance Impact Assessment Systems*, Imp-Act Wp n. 8/04, disponibile all'indirizzo internet: <http://ageconsearch.umn.edu/handle/23751>.
- Stroh De Martinez C., 2011, *Finance for the Poor in Demand: Who Uses Microfinance and Why?*, Institute for International Political Economy Berlin, Working Paper, n. 10.
- Terreri F. e Galimberti Faussone L., 2008, *Opportunità d'impresa ed esclusione dal credito: il caso italiano*, Rapporto per il convegno Ritmi «Microcredito in azione: buone pratiche per buone idee di impresa», Firenze, 19 dicembre.
- Thiel V., 2009, *The Impact of the Economic Crisis on Asset Building in Europe: Using Opportunities and Creating Resilience*, «eRB-Electronic Research Bulletin», n. 1, 14 dicembre.

## L'accesso al credito come innovazione di welfare e contrasto alla vulnerabilità

Valentina Moiso

*L'accesso al credito delle famiglie è uno dei temi emergenti nelle azioni di contrasto della marginalità sociale. La questione riguarda soggetti che esprimono un bisogno di risorse finanziarie, sono esclusi dai tradizionali canali di sostegno pubblico e nel contempo sono considerati «rischiosi» dagli istituti bancari. Di fronte a questa situazione si sono sviluppate iniziative di vario genere volte a facilitare l'accesso al credito di soggetti in difficoltà. Innovative partnership tra banche, governo e attori del terzo settore stanno implementando progetti in cui l'attore pubblico si fa garante nei confronti delle banche dei debiti di alcune categorie di famiglie. Intanto, dal punto di vista normativo, l'art. 111 del Testo unico bancario definisce per la prima volta il microcredito sociale in Italia, stabilisce le caratteristiche*

*degli enti abilitati all'erogazione, e identifica negli individui «finanziariamente vulnerabili» le categorie di soggetti finanziabili. La definizione di «vulnerabilità finanziaria» e i rischi e le opportunità che si aprono per le famiglie che accedono al credito, anche in relazione al contesto europeo, vengono affrontate nell'articolo con un'approfondita analisi delle più significative esperienze di partnership volte all'erogazione di credito e di microcredito sociale in Italia. L'analisi critica di queste misure è modulata in relazione ai risultati di una ricerca condotta mediante 73 interviste guidate a famiglie indebitate e a operatori del settore, in cui ricostruendo molteplici esperienze di gestione di un debito si sono rilevati particolari percorsi che richiamano l'attenzione del regolatore.*

### 1. L'accesso al credito delle famiglie come innovazione di welfare

Giovani – spesso lavoratori precari o atipici – in procinto di acquistare la prima casa o di sostenere una spesa sanitaria ingente, donne in seguito a un divorzio con figli a carico, studenti e lavoratori temporaneamente usciti dal mercato del lavoro, sono alcuni esempi di soggetti accomunati dal fatto di aver bisogno di risorse finanziarie e di essere nel contempo considerati «più rischiosi», a parità di altre condizioni,

dalle banche tradizionali. La vulnerabilità di cui fanno esperienza è anche finanziaria, e il loro benessere futuro dipende dal modo in cui riescono a procurarsi le risorse di cui necessitano per affrontare snodi cruciali delle proprie carriere di vita.

Nei confronti di questi soggetti la concessione di credito attraverso canali tradizionali spesso amplifica i processi di trasmissione intergenerazionale della ricchezza e delle disuguaglianze: l'accesso al credito, infatti, risulta favorito laddove vi sia già la disponibilità di risorse economiche della famiglia di origine. D'altro canto risultano inefficaci i meccanismi di protezione sociale, in quanto un sistema di welfare in costante ridimensionamento non ha le risorse per far fronte a tali «nuovi rischi»: alcuni operatori parlano di «aree grigie» del sistema di protezione sociale, ovvero situazioni di difficoltà per così dire congiunturale nella vita di famiglie che altrimenti godono di un moderato benessere, e che se non adeguatamente affrontate rischiano di assumere un carattere strutturale.

Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti in difficoltà, innovative partnership nazionali tra banche, enti locali e attori del terzo settore hanno implementato progetti in cui l'attore non-profit si fa garante dei debiti di determinate categorie di famiglie nei confronti delle banche, istituendo fondi a garanzia del rimborso della cifra dovuta. Parallelamente è stato per la prima volta regolamentato il microcredito in Italia: l'art. 111<sup>1</sup> del Testo unico bancario (Tub) definisce *microcredito sociale* il prestito erogato a «persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato». Sono abilitati all'erogazione anche enti senza fini di lucro, ma la legislazione al riguardo è ancora lacunosa e attualmente in revisione presso il Parlamento (Camera dei Deputati, 2012): ad oggi sono numerosi i casi di organizzazioni non-profit attive sul territorio che si dedicano prevalentemente ad attività di tutoring e assistenza verso chi chiede il prestito, e si rivolgono ad una banca locale per l'erogazione del credito di cui si fanno garanti nei confronti delle famiglie.

<sup>1</sup> Inserito tramite il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010.

Tabella 1 - L'innovazione nelle partnership per l'accesso al credito delle famiglie

|   | Enti pubblici/terzo settore   | Banche   |
|---|---|--|
| Innovazione di prodotto (nuovi target)                | Copertura dei «nuovi rischi» nelle aree grigie del sistema di protezione sociale                        | Inclusione bancaria di soggetti più rischiosi (con meno garanzie reali) rispetto ai clienti tradizionali |
| Innovazione di processo (variazioni nell'operatività) | Sostegno a utenti con problematiche sociali tramite trasferimenti monetari che devono essere restituiti | Garanzia alla restituzione del debito di una famiglia offerta da un fondo pubblico                       |

Fonte: elaborazione a cura dell'autore.

Partnership di questo tipo contengono importanti innovazioni di prodotto e di processo dal punto di vista dei soggetti promotori (tab. 1).

Gli enti pubblici e del terzo settore rispondono alle richieste di sostegno delle famiglie facilitandone l'indebitamento: in questo modo possono raggiungere cittadini a rischio di esclusione dai meccanismi di protezione previsti dal sistema di welfare senza dover necessariamente impiegare risorse a fondo perduto, ma limitandosi a istituire fondi di garanzia. La principale innovazione è proprio utilizzare in un intervento a carattere *sociale* un meccanismo tipico degli interventi di sostegno a carattere *economico*: il debito in quest'ultimo caso viene utilizzato dai beneficiari direttamente in attività produttive che generano reddito, mentre nel primo caso viene impiegato dalle famiglie per affrontare meglio una particolare congiuntura della propria vita, cosa che solo indirettamente può facilitare la produzione di reddito con cui restituire il denaro ricevuto. Le banche, grazie alla garanzia prestata dagli enti pubblici e del terzo settore, vedono aprirsi nuove possibilità commerciali in direzione di uno sviluppo di prodotti ad hoc per finanziare soggetti più rischiosi finora esclusi dalla concessione di credito.

Più in generale possiamo definire innovativo l'intero impianto della partnership, in quanto si tratta di una collaborazione tra enti profit e non-profit in progetti in cui ciascuno dei due persegue la propria mission principale, in particolare l'attore profit agisce operando all'interno del proprio *core business*. Si tratta di un superamento della tradizionale «logica della compensazione», secondo la quale le imprese (tra cui possiamo annoverare a pieno titolo le banche) si dedicano a progetti a carattere sociale senza pretendere un ritorno economico, ma per fini riconducibili all'attività di marketing o alla responsabilità so-

ziale. Queste partnership, al contrario, hanno per le banche carattere *strategico*, perché grazie a esse ampliano il proprio business e le possibilità di generare profitto<sup>2</sup>. La prima questione da sollevare in relazione a questi temi è l'identificazione delle categorie di soggetti finanziariamente vulnerabili; la seconda questione riguarda i rischi e le opportunità che si aprono per le famiglie che accedono al credito con maggiore facilità, ai fini della loro tutela: il caso italiano fa registrare numerosi vuoti legislativi in relazione al contesto europeo e statunitense, in particolare riguardo all'accompagnamento nel rientro dei soggetti sovraindebitati. Queste due questioni vengono affrontate nell'articolo in seguito a un'approfondita ricognizione delle più significative partnership profit/non-profit per l'erogazione di credito e delle principali esperienze di microcredito sociale recentemente avviate in Italia.

## 2. Le innovazioni per facilitare l'accesso al credito: partnership profit/non-profit e microcredito sociale

L'antecedente delle partnership profit/non-profit per facilitare l'accesso al credito delle famiglie può essere individuata nella Convenzione Abi-Tremonti (legge 24 luglio 2008, n. 126) che si proponeva di «salvare il potere di acquisto delle famiglie» di fronte all'aumento delle rate dei mutui a tasso variabile del 2007-2008. Le banche aderenti all'Abi, in accordo con il Ministero delle Finanze, avevano provveduto a inviare una comunicazione a tutti i propri mutuatari proponendo un finanziamento parallelo al mutuo al fine di riportare la rata mensile ai valori del 2004: l'eventuale differenza veniva accantonata in un conto che il cliente, a meno di non essere riuscito a estinguere prima, avrebbe iniziato a pagare con i dovuti interessi alla fine dell'originario piano di ammortamento.

<sup>2</sup> Si tratta di una logica che per alcuni aspetti richiama la recente teoria della Creazione di valore condiviso (*Creating shared value*, Csv) sviluppata in ambito di *business school* da Porter e Kramer (2011) come evoluzione della Responsabilità sociale di impresa. La Csv si riferisce non solo alla distribuzione (*sharing*) di valore economico creato dall'impresa, ma alla creazione congiunta di valore economico, sociale e ambientale. Il valore dell'output di un'impresa deve dunque essere misurato congiuntamente in termini economici, sociali e ambientali e essere massimizzato così come il profitto lo è in un'impresa tradizionale. Per creare valore condiviso un'impresa ha necessità di collaborare con enti pubblici e del terzo settore, portatori di un prezioso *know-how* sulle modalità di intervento in ambito sociale e/o ambientale.

Tabella 2 - Fondi ministeriali di garanzia dei debiti delle famiglie

| Provvedimento   | Anno | Ente concessionario della garanzia  | Stanziamiento  | Carattere dell'operazione |
|---|------|---|--|---------------------------|
| Fondo di solidarietà mutui prima casa                                       | 2008 | Ministero dell'Economia, gestione del Fondo tramite Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) | 20 milioni stanziati per il 2011, 10 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni per il 2013. Adesione obbligatoria da parte delle banche fino a esaurimento fondi                      | Emergenziale              |
| Accordo Abi-Associazioni dei consumatori «Sospensione della rata del mutuo» | 2009 | Ministero delle Finanze (promotore)   | Nessun fondo a garanzia; il provvedimento è collegato alla sottoscrizione degli strumenti finanziari cosiddetti <i>Tremonti bond</i> . Adesione volontaria da parte delle banche | Emergenziale              |
| Fondo per i prestiti alle famiglie con nuovi nati                           | 2009 | Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestione Consap | Previsi 75 milioni per tre anni, più 10 milioni per i trasferimenti in conto interessi per i bambini affetti da malattia rara. Stanziamento effettivo 35 milioni al 2011         | Temporaneo                |
| Fondo per l'accesso al mutuo prima casa giovani coppie                      | 2011 | Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestione Consap | Dotazione iniziale prevista di 50 milioni  | Strutturale               |
| Fondo garanzia per gli studenti   | 2011 | Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestione Consap | Dotazione iniziale prevista di 19 milioni  | Strutturale               |

Nota: in Appendice sono riportati i riferimenti normativi relativi ai singoli provvedimenti.

Fonte: elaborazione a cura dell'autore.

Il target di questa misura erano tutte le famiglie con un mutuo a tasso variabile stipulato per l'acquisto della prima casa, senza alcuna distinzione di reddito, patrimonio o condizioni lavorative: l'obiettivo era permettere loro di diminuire il peso attuale della rata di rimborso sul budget familiare, rimandando una parte del pagamento nel tempo e

quindi prolungando la durata del periodo di restituzione del debito. Si trattava quindi di un provvedimento di natura congiunturale diretto a fronteggiare un'emergenza, non una regolamentazione strutturale del sistema bancario in un'ottica consumeristica: le banche non corsero il rischio di vedere erosi i propri guadagni sui mutui, come nel caso delle liberalizzazioni volute dal ministro Bersani del 2007<sup>3</sup>, anzi videro aumentata la protezione dal rischio di insolvibilità dei loro clienti di fronte all'eccezionalità della crisi finanziaria. La Convenzione può essere considerata un antecedente delle partnership, perché la logica della *minimizzazione del rischio di insolvenza di clienti indebitati in condizioni di difficoltà economica* è stata riproposta in tutti i provvedimenti successivi che hanno visto enti locali, banche e altri attori del terzo settore attivarsi a supporto delle famiglie. I primi progetti di questo tipo sono nati proprio in seguito all'attivazione di fondi ministeriali (tab. 2).

La platea dei possibili beneficiari delle prime misure del 2008-2009 era ancora composta da mutuatari con mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione di residenza (il cosiddetto «mutuo prima casa»), ma con alcuni ampliamenti e restrizioni rispetto alla Convenzione di Tremonti. Il «Fondo di solidarietà mutui prima casa» offriva la sospensione del pagamento delle rate di rimborso del mutuo e la presa in carico del pagamento della quota interessi nel periodo di sospensione. Le famiglie che potevano richiedere l'intervento del fondo dovevano presentare un indicatore Isee inferiore a 30.000 euro e aver subito un evento negativo tra cui la perdita del lavoro, la morte di un familiare, oppure una spesa imprevista e consistente opportunamente documentata. Una seconda misura molto simile, promossa dalle associazioni di consumatori e detta «Moratoria Abi», offriva la sospensione del pagamento delle rate di rimborso del mutuo per 12 mesi, con esclusione dei mutui a tasso variabile e senza alcuna presa in carico degli interessi del debito. Potevano aderirvi le famiglie con un reddito imponibile fino a 40.000 euro che avessero subito un evento negativo, aggiungendo a quelli elencati in precedenza l'ingresso in cassa integrazione.

In sintesi, rispetto alla Convenzione questi due progetti ampliavano la platea dei beneficiari includendo anche i mutuatari con mutuo a tasso fisso (o rivolgendosi solo ad essi), e nel contempo la limitavano tramite due tipi di restrizioni, legate al reddito e al patrimonio e all'aver subito un evento dai risvolti potenzialmente negativi sulla capacità familiare di produrre reddito.

<sup>3</sup> Legge 2 aprile 2007, n. 40.

Il numero di famiglie aderenti al «Fondo di solidarietà» ministeriale è meno di un decimo di quelle che hanno fatto ricorso alla «Moratoria Abi», che a loro volta sono il 2% delle famiglie con mutuo<sup>4</sup> (Bartiloro e al., 2012). Il presente articolo non è però la sede appropriata per analizzare in modo approfondito l'adesione delle famiglie, soprattutto perché le opportunità a loro disposizione per diminuire l'impatto finanziario del mutuo non si limitano a questi due progetti, ma comprendono anche una serie di altre possibilità che andrebbero valutate congiuntamente per tracciare un quadro completo. D'altro lato è importante sottolineare che il «Fondo di solidarietà» ministeriale ha completamente esaurito lo stanziamento nei primi sei mesi di applicazione: l'adesione delle banche era obbligatoria e la richiesta delle famiglie è stata immediata e massiccia, e purtroppo non completamente evasa data l'entità della dotazione. Elemento di grande attrazione era la presa in carico da parte del fondo degli interessi sul mutuo durante il periodo di sospensione: per i mutuatari il beneficio era duplice, sia perché erano momentaneamente sollevati da un peso notevole sulla contabilità familiare, sia in quanto vedevano abbattersi seppur leggermente il costo del debito. Le due motivazioni più frequenti dell'adesione delle famiglie alla «Moratoria Abi» sono state la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (41%), la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro (25%) (*ibidem*). Infine, stime condotte dalla Banca d'Italia e dall'Abi indicano che le famiglie in ritardo col pagamento del mutuo che hanno potuto aderire alla sospensione sono solo un decimo delle famiglie in arretrato.

Queste prime osservazioni sulla risposta delle famiglie fanno emergere un bisogno di flessibilità nel piano di rimborso, ovvero di poter usufruire di periodi di sospensione dei pagamenti o della possibilità di diminuire l'importo della rata mensile allungandone la durata, per fronteggiare momenti di svolta o rottura nelle carriere lavorative.

Le misure introdotte successivamente ampliano ulteriormente il campo di intervento rispetto alla Convenzione voluta da Tremonti: non mirano a sostenere le famiglie indebitate durante un'emergenza congiunturale ma si propongono di facilitarne l'indebitamento per sopprimere a determinate situazioni di difficoltà.

<sup>4</sup> Il dato è calcolato su tutti i mutuatari e non sulle famiglie potenzialmente beneficiarie, nemmeno considerando la sola restrizione dell'indice Isee.

<sup>5</sup> Le famiglie potevano richiedere l'adesione presso la propria banca, l'adesione degli istituti non era obbligatoria ma ha raggiunto il 92% del totale.

Il «Fondo per i prestiti alle famiglie con nuovi nati» istituito nel 2009 offre la garanzia del 50% dell'importo per prestiti a tasso fisso agevolato fino a 5000 euro, e si rivolge a famiglie nelle quali sia nato o adottato un bambino tra il 2009 e il 2014. Non è richiesto alcun requisito di reddito, né una specifica destinazione d'uso del prestito, solo la durata del piano di rimborso non deve superare i 5 anni. La garanzia aumenta al 75% per le famiglie con indicatore Isee inferiore a 15.000 euro, ed è previsto un contributo in conto interessi (cioè un ulteriore prestito) per famiglie con un bambino affetto da malattia rara<sup>6</sup>.

Il «Fondo per l'accesso al mutuo prima casa giovani coppie» istituito nel 2011 offre la garanzia del 50% del debito per i mutui prima casa stipulati da giovani coppie. Questo provvedimento facilita l'accesso al credito dei giovani privi di elevate garanzie patrimoniali familiari: al momento di accensione del mutuo, infatti, il cliente che secondo la banca non offre sufficienti garanzie reali deve coinvolgere una terza parte come garante della restituzione del debito, di solito un genitore. Questo fondo rende possibile ricorrere all'ente pubblico quale garante del proprio mutuo, cercando in tal modo di contrastare la trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze che il meccanismo innesca. Inoltre, il provvedimento prevede la possibilità di applicare una sospensione, per un periodo non superiore a 12 mesi, in caso di difficoltà con il pagamento delle rate. Le *giovani coppie* in questione devono rispondere ad alcuni requisiti: i componenti devono avere entrambi meno di 35 anni e un indicatore Isee non superiore a 35.000 euro che per almeno la metà deve derivare da un contratto a tempo indeterminato. Sono dunque esclusi i casi di coppie composte da lavoratori entrambi precari, anche in caso presentino continuità di reddito. Le coppie devono essere coniugate: in caso di coppie non coniugate o famiglie monoparentali è richiesta la presenza di figli minori. La casa per cui si accende il mutuo, inoltre, deve avere una metratura non superiore a 90 metri quadri e un valore non superiore a 200.000 euro, mentre il mutuo deve essere a tasso variabile.

Il secondo provvedimento del 2011 è il «Fondo garanzia per gli studenti», che istituisce una forma di prestito d'onore, offrendo la garanzia del 70% di prestiti bancari erogati agli studenti universitari in corso

<sup>6</sup> I dati riportano 24.000 famiglie aderenti, per un totale di 9 milioni di garanzie realmente prestate al 18 novembre 2011. Come previsto la misura è stata riproposta per gli anni successivi, per cui si rimanda al termine del periodo di applicazione per una compiuta analisi delle cause del suo successo/insuccesso.

con gli esami e di età compresa tra 18 e 40 anni. Il prestito oggetto della garanzia deve avere determinate caratteristiche: erogato in rate annuali di importo compreso tra 3000 e 5000 euro e comunque non superiore a 25.000 euro; il rimborso deve iniziare dopo che siano passati almeno 2 anni dal conseguimento del titolo di studio. Non sono previsti requisiti reddituali o patrimoniali dei beneficiari.

I due fondi istituiti nel 2011 hanno un carattere «strutturale» perché prevedono un meccanismo che consente un continuo rialimentarsi della dotazione di garanzia iniziale: quando viene garantito un prestito l'importo corrispondente viene accantonato, ma al progressivo ridursi dell'ammontare del debito residuo diminuisce anche l'importo accantonato e le risorse liberatesi vanno ad alimentare di nuovo il fondo. Questo meccanismo dovrebbe ovviare – almeno nel lungo periodo – al rischio che lo stanziamento si esaurisca in presenza di una forte richiesta da parte dei beneficiari.

In sintesi, le situazioni di difficoltà individuate da questi ultimi provvedimenti definiscono sostanzialmente due tipi di beneficiari:

1. individui che affrontano particolari snodi del passaggio alla vita adulta (cfr. Negri e Filandri, 2010) quale la fine degli studi e la genitorialità, che richiedono un impegno in termini finanziari di media entità. In questi casi l'ente pubblico non richiede alcun requisito reddituale o patrimoniale per porsi come garante dei debiti, il cui importo è limitato.
2. individui che affrontano un momento di passaggio alla vita adulta che richiede un notevole sforzo finanziario, quale l'acquisto dell'abitazione di residenza. L'ente pubblico si rivolge a un ben definito gruppo di famiglie: non devono essere eccessivamente ricche, per cui sono imposti limiti all'Isee, alla metratura e al valore della casa, ma devono presentare una certa stabilità lavorativa, per cui almeno un componente deve essere assunto a tempo indeterminato.

A questi tipi possiamo aggiungere quello che emerge dai primissimi provvedimenti del 2008-2009:

3. famiglie che possiedono l'abitazione di residenza su cui hanno stipulato un'ipoteca, che si ritrovano in difficoltà con il rimborso del mutuo a causa di un evento negativo riguardante la propria carriera lavorativa, di salute o familiare.

Da queste prime osservazioni sembra possibile evincere che il principale beneficiario dei provvedimenti, nelle intenzioni dei promotori, sono i cittadini di ceto medio, intendendo con questa espressione gli

individui «né ricchi né poveri» (Goodin e Le Grand, 1987) che occupano una posizione intermedia nella scala sociale, in cui è particolarmente importante l'acquisizione di risorse di tipo culturale (gli studi universitari) e patrimoniale (l'abitazione) sia dal punto di vista delle strategie individuali sia da quello dell'appartenenza di status (cfr. Butler e Savage, 1995; Bagnasco, 2008). In effetti stiamo analizzando interventi che prevedono in tutti i casi la restituzione del denaro prestato: la famiglia beneficiaria deve essere in grado di sostenere un esborso futuro a fronte di un'entrata nel presente, ovvero deve potersi permettere di *far fruttare* l'aiuto ricevuto anche in termini monetari destinandolo a un migliore impiego delle proprie risorse, il che implica un possesso di risorse iniziali proporzionali all'entità del debito richiesto.

Questi provvedimenti sembrano inoltre inserirsi nella crescente tendenza all'indebitamento delle famiglie di classe media nei paesi occidentali, che ha portato alcuni analisti a parlare di *economia del debito* (Lacan e al., 2009) e a cui si sta uniformando con un certo ritardo anche l'Italia. Partendo da una situazione di elevata patrimonializzazione e basso indebitamento delle famiglie italiane<sup>7</sup>, nel periodo 1998-2007 il denaro erogato in prestito dalle banche alle famiglie per l'acquisto dell'abitazione è aumentato in media del 17% annuo (Bonaccorsi di Patti e Felici, 2008), e nel 2008 le famiglie indebitate nel complesso (dai mutui al credito al consumo) sono salite al 27,8%. Dal punto di vista degli istituti bancari, dunque, il settore dei crediti alle famiglie (*credit retail*) prima della crisi finanziaria costituiva un mercato in espansione<sup>8</sup> che poteva garantire agli istituti ampi margini di guadagno. La crisi finanziaria e la congiuntura economica negativa, insieme alle più stringenti richieste di patrimonializzazione degli istituti dettate dalla regolamentazione internazionale, hanno reso più difficoltosa la concessione di crediti: il sistema bancario ha reagito con una più pressante richiesta di sostegno al finanziamento di imprese e famiglie tramite la costituzione di fondi terzi a garanzia dei debiti. La possibilità di contare su una garanzia, anche parziale, contro l'insolvenza delle

<sup>7</sup> Le passività finanziarie delle famiglie ammontano al 70% del reddito disponibile, contro ad esempio il 100% della Francia e il 132% degli Stati Uniti; le famiglie intestatarie di un mutuo sono il 12,6%, contro il 25-30% in Francia, Germania e Spagna, 35-40% in Irlanda e Olanda, oltre il 50% negli Stati Uniti (Banca d'Italia, 2010).

<sup>8</sup> Dall'intervento di Giuseppe Zadra, allora Direttore generale dell'Abi, al convegno «Credito alle famiglie 2009», Roma, 23-24 giugno 2009.

classi di debitori più rischiosi rappresenta dunque un'opportunità di sviluppo dell'operatività bancaria in una direzione intrapresa prima della crisi finanziaria e da questa messa a dura prova.

### 2.1 I progetti di microcredito sociale

Guardando alle operazioni di concessione di credito catalogabili nell'ambito del *microcredito sociale* ex art. 111 del Tub, la maggioranza dei prodotti offerti dagli istituti bancari sono collegati a partnership con enti locali che si offrono come garanti delle famiglie, talvolta utilizzando i fondi ministeriali sopra citati.

Lo schema-tipo di queste partnership è ben esemplificato dal caso del «Microcredito etico sociale ravennate-imolese», che deriva da un accordo di collaborazione firmato nel 2010 da diverse realtà: la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, l'Istituto di Credito cooperativo ravennate e imolese e diverse associazioni, enti pubblici e Caritas diocesane. Ogni ente sottoscrittore ha un ruolo preciso: il Credito cooperativo esegue i prestiti che rientrano nei requisiti previsti, la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche presta garanzia fino al 30% dell'importo, le associazioni effettuano il ruolo di tutor delle persone e delle micro-imprese finanziate. Questo schema presenta un carattere a rete fortemente locale, e viene replicato in tutte le regioni italiane (tab. 3), con leggere differenze legate ai criteri di accesso e agli enti coinvolti.

Guardando al contenuto dei 183 progetti presi in esame e riportati in tabella 3, la principale discriminante è data dal tipo di microcredito erogato, che secondo la normativa può essere *sociale*, cioè rivolgersi genericamente a «soggetti vulnerabili», oppure *di impresa*. Nel presente articolo non si è tenuto conto di questo ultimo tipo, che è piuttosto collegato a politiche del lavoro ed esula dall'oggetto di questa analisi, ovvero il credito erogato come sostituto di trasferimenti di welfare per coprire bisogni familiari «essenziali». La platea dei potenziali beneficiari è più estesa rispetto a quella dei fondi ministeriali, in quanto è molto più ampia e differenziata la casistica che permette di accedere ai finanziamenti in oggetto. Quasi tutti i progetti di microcredito sociale sono destinati a nuclei familiari in difficoltà per la copertura di spese a fronte di eventi di carattere straordinario: molti adottano l'eloquente appellativo di «microcredito di cittadinanza»<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Nei casi che prevedono una più precisa indicazione dei settori di intervento emergono principalmente le spese a carattere sanitario e alloggiativo. Un piccolo

Tabella 3 - La distribuzione delle iniziative di microcredito in Italia al 31 luglio 2012

| Regione               | Numero progetti | Progetti di microcredito sociale |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Abruzzo               | 8               | 6                                |
| Basilicata            | 5               | 2                                |
| Calabria              | 7               | 2                                |
| Campania              | 9               | 3                                |
| Emilia-Romagna        | 12              | 9                                |
| Friuli-Venezia Giulia | 6               | 5                                |
| Lazio                 | 11              | 3                                |
| Liguria               | 4               | 3                                |
| Lombardia             | 30              | 22                               |
| Marche                | 6               | 4                                |
| Molise                | 2               | 2                                |
| Piemonte              | 10              | 9                                |
| Puglia                | 10              | 6                                |
| Sardegna              | 6               | 2                                |
| Sicilia               | 15              | 6                                |
| Toscana               | 19              | 13                               |
| Trentino              | 3               | 2                                |
| Umbria                | 3               | 2                                |
| Valle d'Aosta         | 3               | 3                                |
| Veneto                | 14              | 11                               |
| Totale                | 183             | 115                              |

Fonte: elaborazione a cura dell'autore dal report dell'Ente nazionale per il microcredito (2012). Si tratta di una ricognizione di tutte le iniziative operative nelle regioni italiane al 30 giugno 2012, identificate attraverso la consultazione di enti locali e nazionali, istituti di credito, organizzazioni del terzo settore, parti sociali, enti ecclesiali, associazioni di rappresentanza e dei consumatori. La definizione di microcredito utilizzata nel progetto è quella di «prestito di limitato importo (cfr. parametri art. 111 Tub) con obbligo di restituzione, concesso in assenza di particolari garanzie a soggetti svantaggiati o in difficoltà economica, mirato al finanziamento di microimprese, alla creazione di occupazione (autoimpiego), al sostegno socio-assistenziale nonché agli studi, supportato da peculiari azioni di accoglienza, ascolto e accompagnamento».

numero di progetti mirano invece a sostenere in modo specifico l'inclusione sociale e lavorativa di determinate categorie di cittadini, dalle donne vittime di violenza agli ex detenuti, per esempio i progetti della città di Reggio Emilia e della Regione Lazio.

Si tratta dunque di provvedimenti con un forte carattere di flessibilità, che lasciano una certa discrezionalità ai soggetti promotori nella valutazione e selezione dei beneficiari. Il carattere di queste partnership è fortemente locale, i soggetti che erogano materialmente i crediti sono principalmente banche del territorio – le banche di Credito cooperativo sono presenti in questi accordi in tutte le regioni<sup>10</sup> – ma si rileva anche la presenza di intermediari finanziari alternativi alle banche tradizionali, come Banca Popolare Etica, le Mag<sup>11</sup> e PerMicro, il primo operatore specializzato nel microcredito in Italia. Questi soggetti fortemente innervati nel territorio sono molto attivi nel tessere reti tra gli enti locali e le associazioni per la definizione di progetti di sostegno finanziario ad hoc per specifiche categorie di utenti e declinate a seconda del contesto socioeconomico di riferimento.

### 3. La vulnerabilità finanziaria come criterio di accesso al credito

Da una prima analisi dei provvedimenti sopra riportati non emerge una linea univoca sottostante gli interventi: le manovre ora agiscono nei confronti di situazioni di estremo disagio, come una grave malattia e la perdita del lavoro, ora intervengono in particolari momenti del ciclo di vita delle famiglie, quali l'acquisto della prima casa o l'arrivo di figli, ma limitano fortemente l'accesso ad alcuni tipi di famiglie o ai redditi più bassi, ora presentano ampi e indefiniti criteri di accesso. Dato che questi provvedimenti sono stati varati da poco tempo e molti devono ancora svilupparsi a pieno, come già detto sarebbe prematura una valutazione del loro successo/insuccesso e delle relative cause. È invece possibile avanzare alcune considerazioni critiche sulla loro impostazione: a tal fine in questa parte dell'articolo si confronta la definizione dei beneficiari dei provvedimenti con quanto emerso da una precedente ricerca che ha rilevato molteplici esperienze di gestione di un debito da parte delle famiglie. Tramite 73 interviste semi-strutturate a famiglie indebitate, ai loro operatori di riferimento e a associazioni di consumatori esperte del tema è stato possibile ricostruire

<sup>10</sup> Seguono le Casse di risparmio, le banche popolari, le casse rurali e alcune banche locali. I grandi gruppi nazionali sono direttamente coinvolti solo in Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte.

<sup>11</sup> Ovvero le Mutue autogestioni nate negli anni settanta come forma di obiezione monetaria attive soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

particolari situazioni e percorsi che richiamano l'attenzione del regolatore<sup>12</sup>. In particolare, nello studio si sono poste in relazione le scelte delle famiglie con un mutuo a tasso variabile di fronte all'aumento dei tassi del 2008 con la loro alfabetizzazione finanziaria, il capitale economico e sociale posseduto, la politica bancaria dell'istituto di riferimento e le possibilità di tutela offerte dalla normativa (Moiso, 2011; 2012).

Tra i percorsi documentati sono emerse categorie molto variegate di famiglie indebitate bisognose di aiuto. Famiglie in situazione di *analfabetismo finanziario* e ostili alla consulenza degli esperti, individui con basso reddito, persone in un momento di difficile cambiamento nella vita familiare o lavorativa, giovani di fronte a condizioni economiche mutate rispetto all'epoca dei genitori. Ricostruendo a fondo queste situazioni è emerso come l'esperienza del debito non sia un *patchwork* di avvenimenti ognuno isolato e a sé stante, ma piuttosto un *percorso* che presenta importanti elementi di continuità e coerenza con il passato a fianco di fattori di forte rottura. La reazione di fronte all'aumento dei tassi del 2008 è stata dunque una tappa, per quanto inaspettata, a cui le famiglie sono approdate con il loro bagaglio di esperienze e protezioni.

È possibile infatti definire il debito come una sorta di *bene esperienziale* (*experience good*) la cui adeguatezza rispetto alle attese può essere determinata non solo una volta avvenuto lo scambio (Nelson, 1970), ma durante e alla fine del periodo di rimborso. Il tempo dei debiti è dun-

<sup>12</sup> Si tratta di una ricerca iniziata nel 2008 e conclusa nel 2011 nell'ambito del dottorato di ricerca in Ricerca sociale comparata dell'Università degli Studi di Torino, inserita nell'ambito del più ampio Programma di ricerca sul ceto medio in Italia coordinato da Arnaldo Bagnasco e promosso da Compagnia di San Paolo e Consiglio italiano per le scienze sociali (Ciss, si veda Bagnasco, 2008). Si sono condotte, trascritte e analizzate 73 interviste discorsive della durata media di un'ora, principalmente rivolte ai mutuatari, ai loro operatori di riferimento, ai direttori e ai responsabili del settore crediti, ai clienti dei loro istituti bancari; si è condotta un'osservazione partecipante nell'ufficio di concessione crediti alle famiglie della filiale centrale degli istituti considerati (un grande gruppo bancario e un istituto di credito cooperativo). L'analisi ha inoltre tratto particolare beneficio dalla partecipazione dell'autrice al progetto *Monitoraggio e analisi della situazione finanziaria delle famiglie italiane* dell'Associazione Bancaria Italiana - Ministero del Welfare che ha portato all'inserimento del concetto di vulnerabilità finanziaria nell'art. 111 del Testo unico bancario, e che ha visto il confronto dei principali attori della microfinanza, bancari o non profit, del panorama italiano ed europeo (si veda Abi, 2009).

que il lungo periodo, in cui le carriere debitorie delle persone si intersecano con quelle familiari e lavorative, con conseguenze non sempre facilmente prevedibili soprattutto in un quadro di individuazione e individualizzazione dei percorsi di vita (Bagnasco, 2008; Negri e Filandri, 2010), in cui è diventata più complessa la progettazione coerente e la costruzione di corsi di azione dotati di senso (Fullin, 2002; Luciano, 2002). Quella del debito è infatti una situazione che rimanda a un tema di grande attualità: gli incroci tra carriere dell'individuo, e tra carriere e cambiamenti istituzionali e congiunture economico-finanziarie, che definiscono l'attuale passaggio del rischio dal sistema all'individuo (cfr. Beck, 1986; Ranci, 2002; Sennett, 1998).

Si sbaglierebbe, dunque, a considerare i debitori come un gruppo omogeneo, soprattutto in vista della buona riuscita delle misure a protezione delle famiglie. Nel caso preso in esame, l'aumento dei tassi è stato certo uno shock, ma non ha avuto uguali ripercussioni negative su tutte le famiglie con mutuo a tasso variabile, nemmeno se considerate in rapporto all'importo del debito: ha impattato molto negativamente i casi in cui la combinazione dei fattori sopra riportati aveva prodotto conseguenze destabilizzanti sulla gestione delle risorse. Altri studi condotti all'estero su differenti tipi di indebitamento confermano queste osservazioni: non è «l'accidente di vita» in sé a procurare disastri finanziari nella storia delle persone, ma come questo si interseca con l'accumulazione nel tempo delle scelte e con l'intreccio delle traiettorie di vita (Perrin-Heredia, 2009).

Il concetto con cui è possibile indicare congiuntamente tutte queste casistiche è la *vulnerabilità finanziaria*. La letteratura sulla vulnerabilità finanziaria è veramente esigua, soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle sue determinanti (Chiorazzo e al., 2009). Chiorazzo e colleghi definiscono finanziariamente vulnerabili quelle famiglie che non sono in ritardo con il rimborso del loro debito, o peggio ancora già in sofferenza, ma che rischiano di avere difficoltà nella sua *gestione futura*. Il lavoro di questi autori è il primo a comparare database italiani e statunitensi sul tema delle determinanti della vulnerabilità finanziaria, tenendo inoltre conto dell'influenza del comportamento delle banche nel facilitare percorsi di sovraindebitamento<sup>13</sup>. Anderloni e Van-

<sup>13</sup> Gli autori sostengono che le famiglie povere statunitensi hanno più probabilità di avere problemi nella gestione dei debiti rispetto a quelle italiane, e la probabilità aumenta per le famiglie che, a parità di basso reddito, hanno una casa di valore elevato: ecco l'effetto dei rifinanziamenti dei debiti possibile negli Usa

done (2011, p. 2) definiscono la vulnerabilità come «una condizione fattuale e percettiva di instabilità finanziaria, connessa a difficoltà ad «arrivare a fine mese» e/o a sostenere spese impreviste, ad *over-commitment* dovuto a eccesso di indebitamento, nonché di percezione di instabilità economica e finanziaria avvertita dall'individuo». Ancora più tecnica è la definizione adottata da Banca d'Italia, che la misura in termini di incidenza della rata del debito sul reddito disponibile (Banca d'Italia, 2010). In seguito all'indagine richiamata nel presente paragrafo è possibile articolare una definizione che tenga in considerazione il concetto di vulnerabilità sviluppato dalla letteratura sociologica, ovvero quale indicatore della maggiore o minore esposizione degli individui a subire effetti negativi in seguito a un dato evento (Ranci, 2002), e quindi definendola come «il grado di esposizione degli individui a eventi esterni o a errori nelle scelte finanziarie individuali, date le loro condizioni di partenza e la loro situazione economica, familiare, lavorativa, di salute».

Riconoscere le famiglie come vulnerabili al momento della concessione del debito significa tenere conto delle particolari condizioni socio-economiche dei loro membri, prevedendo delle formule contrattuali quanto più adattabili alle mutevoli condizioni sociali e lavorative (si veda Abi, 2009). In questa ottica, il principale limite delle misure intraprese dal governo nel 2008-2009 può essere individuato nell'aiutare tutti i mutuatari nello stesso periodo, quasi fossero un gruppo indifferenziato che deve fronteggiare quello che viene definito un «accidente di vita». L'alternativa non è necessariamente definire rigidamente categorie o caratteristiche delle famiglie, come nei successivi fondi di garanzia ministeriali, quanto piuttosto individualizzare le misure a tutela di situazioni a rischio. Le operazioni di microcredito sociale a carattere fortemente locale sono più coerenti con questa prospettiva, ma al riguardo manca ancora una normativa che riduca le disuguaglianze di opportunità tra famiglie a seconda, per esempio, della regione di residenza, che limiti la discrezionalità dell'intermediario finanziario nel concedere i prestiti e che tuteli le famiglie dal rischio di sovraindebitamento.

grazie all'aumento del valore dell'immobile in possesso, in parte gonfiato dalle dinamiche dei mutui *subprime*.

#### 4. Conclusioni: tutelare le famiglie dal sovraindebitamento

Nel momento in cui si cerca di aiutare le famiglie finanziariamente vulnerabili offrendo loro la possibilità di indebitarsi occorre interrogarsi sul rischio di caduta nel sovraindebitamento. Se è possibile riscontrare a livello di dibattito pubblico una tendenza a deresponsabilizzare il sovraindebitato, soprattutto all'estero, rimproverando alle banche di aver incoraggiato eccessivamente l'indebitamento di clienti bisognosi e fiduciosi nella loro consulenza, a livello di azione locale le associazioni dei consumatori insistono sul fornire ai cittadini gli elementi utili per una responsabile gestione finanziaria nel lungo periodo (Plot, 2009). La prima tendenza si adatta bene alle esigenze di consenso politico, per cui non paga puntare il dito contro la «negligenza dei consumatori-elettori» (ivi, p. 74) e si riconosce al consumatore un grado di «ignoranza lecita». Al contrario, il sovraindebitamento può essere riconosciuto come una responsabilità del debitore a seconda della causa che lo ha scatenato: in Francia ad esempio si distingue il *sovraindebitamento attivo*, dato dalla sottoscrizione di numerosi prestiti da parte del cliente, da quello *passivo*, che deriva da una diminuzione delle entrate, e questa differenza comporta l'accesso a misure di sostegno differenziate.

Al proposito segnaliamo un allarmante *vuoto legislativo* in merito alla mancanza in Italia di forme di mediazione da parte delle istituzioni nell'accompagnare i soggetti indebitati: in questo modo non è possibile fornire un'adeguata assistenza al debitore «civile» insolvente, come invece accade in altri paesi (cfr. Tarantola, 2007). Nell'ordinamento francese è previsto l'intervento di un'apposita commissione composta da rappresentanti di diverse istituzioni, che faciliti la negoziazione di un piano di risanamento finanziario tra il sovraindebitato e l'intermediario creditore, attivando diversi strumenti quali il rinvio dei termini di pagamento, la riduzione dei tassi, l'affiancamento al debitore per la gestione e l'eventuale vendita di beni in suo possesso. Negli Stati Uniti è prevista la possibilità di dichiarare fallimento anche per gli individui, in seguito a due riforme varate nel 1983 e nel 2005: la prima aveva introdotto misure per agevolare il ricorso alla bancarotta da parte dei cittadini, mentre la seconda ne aveva limitato alcune possibilità al fine di evitare comportamenti opportunistici. Inizialmente i debitori che ricorrevano alla bancarotta potevano scegliere tra due procedure: riparare i debiti con i propri beni, ad eccezione di quelli esentati, salvaguardando i redditi futuri, oppure salvaguardare com-

pletamente i propri beni per riparare i debiti con i redditi futuri. Dal 2005 i debitori con un alto reddito sono obbligati a scegliere la seconda procedura (Jappelli e al., 2008).

In Italia non esistono iniziative con analoghi obiettivi<sup>14</sup>, e sarebbe auspicabile affiancare alla diffusione dei procedimenti descritti in questo articolo anche una normativa volta ad accompagnare le famiglie nel rientro dei loro debiti qualora diventino insostenibili per il bilancio familiare e la conseguente serenità della vita domestica.

### Riferimenti bibliografici

- Abi, 2009, *Analisi della situazione finanziaria delle famiglie italiane, Rapporto Finale*, Abi - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, dicembre.
- Anderloni L. e Vandone D., 2011, *Vulnerabilità e benessere delle famiglie italiane*, Rapporto dell'Osservatorio su vulnerabilità e benessere delle famiglie italiane, Forum Ania - Consumatori e Università degli Studi di Milano.
- Bagnasco A., 2008, *Ceto medio. Perché e come occuparsene*, Il Mulino, Bologna.
- Banca d'Italia, 2010, *I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2008*, (nuova serie), n. 8, 10 febbraio.
- Bartiloro L., Carpinelli L., Finaldi Russo P. e Pastorelli S., 2012, *L'accesso al credito in tempo di crisi: le misure di sostegno a imprese e famiglie*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers) n. 111, gennaio.
- Beck U., 1986, *Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne*, Suhrkamp, Francoforte; trad. it. 2000, *La società del rischio: verso una seconda modernità*, Carocci, Roma.
- Bonaccorsi di Patti E. e Felici R., 2008, *Il rischio dei mutui alle famiglie in Italia: evidenza da un milione di contratti*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers) n. 32, ottobre.
- Butler T. e Savage M. (a cura di), 1995, *Social Change and the Middle Classes*, Ucl Press, Londra.
- Camera dei deputati, 2012, *XVI Legislatura: Documentazione per l'esame di Atti del Governo, Credito al consumo. Correttivo al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*, schema di d.lgs. n. 486.
- Chiorazzo V., D'Apice V., Milani C. e Torriero G., 2009, *The Financial Vulnerability of Italian and US Households: Some Evidence from Microeconomic Surveys*, in G. Bracchi e D. Masciandaro (a cura di), *Dopo la crisi. L'industria finan-*
- ziaria italiana tra stabilità e sviluppo*, Fondazione Rosselli, XIV Rapporto sul sistema finanziario italiano, Bancaria Editrice, Roma.
- Ente nazionale per il microcredito, 2012, *Monitoraggio e Valutazione del Microcredito*, Roma.
- Fullin G., 2002, *Instabilità del lavoro e vulnerabilità: dimensioni, punti di equilibrio ed elementi di fragilità*, «Rassegna Italiana di Sociologia», n. 4, pp. 553-586.
- Goodin R.E. e Le Grand J. (a cura di), 1987, *Not Only the Poor. The Middle Classes and the Welfare State*, Allen & Unwin, Londra.
- Jappelli T., Pagano M. e Di Maggio M., 2008, *Households' Indebtedness and Financial Fragility*, Centre for Studies in Economics and Finance (Csef) Working Papers, n. 208.
- Lacan L., Lazarus J., Perrin-Heredia A. e Plot S., 2009, *Vivre et faire vivre à crédit: agents économiques ordinaires et institutions financières dans les situations d'endettement*, «Sociétés contemporaines», vol. 76 (4), pp. 5-15.
- Luciano A. (a cura di), 2002, *Politiche del lavoro. Linee di ricerca e prove di valutazione*, Franco Angeli, Milano.
- Moiso V., 2011, *Ceto medio in difficoltà: titolari di mutuo e operatori bancari in periodo di crisi finanziaria*, tesi di dottorato in Ricerca sociale comparata, Università degli studi di Torino.
- Moiso V., 2012, *Ci si sposa un po', con il mutuo. Fiducia e competenze dei mutuatari italiani di fronte alla tecnologia in banca*, mimeo, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Torino.
- Negri N. e Filandri M. (a cura di), 2010, *Restare di ceto medio. Il passaggio alla vita adulta nella società che cambia*, Il Mulino, Bologna.
- Nelson P., 1970, *Information and Consumer Behavior*, «Journal of Political Economy», vol. 78 (2), pp. 311-329.
- Perrin-Heredia A., 2009, *Les logiques sociales de l'endettement: gestion des comptes domestiques en milieux populaires*, «Sociétés contemporaines», vol. 76 (4), pp. 95-119.
- Porter M.E. e Kramer M.R., 2011, *Creating Shared Value. How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth*, «Harvard Business Review», vol. 89 (1-2), pp. 62-77.
- Plot S., 2009, *Du flambeur à la victime?*, «Sociétés contemporaines», vol. 76, pp. 67-93.
- Ranci C., 2002, *Le nuove disuguaglianze sociali in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- Sennett R., 1998, *The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism*, W.W. Norton & Company, New York-Londra; trad. it. 1999, *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli, Milano.
- Tarantola A.M., 2007, *L'evoluzione del mercato del credito e dei rapporti tra banche e clientela*, intervento del direttore centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria alla Giornata di studio «Indebitamento delle famiglie e delle imprese in Italia (2007): il rischio usura», Banca d'Italia, Roma, 15 novembre.

<sup>14</sup> L'unica misura presa a contrasto del sovraindebitamento è la legge n. 108 del 1996, che ha stabilito i limiti oltre ai quali vengono definiti «usurai» i tassi di interesse applicati alle operazioni di finanziamento.

## Appendice

### Riferimenti normativi relativi ai provvedimenti inseriti nella tabella 1

| Provvedimento   | Riferimenti normativi   |
|---|---|
| Fondo di solidarietà mutui prima casa                                       | Inserito nella legge finanziaria 2008 (l. 244/07), art. 2 commi dal 475 al 480, operativo nel 2010 tramite il d.m. Ministero Economia n. 132/2010; rifinanziato per gli anni 2012 e 2013 con il d.l. 201/2011 convertito nella l. 214/2011, art. 13 comma 20  |
| Accordo Abi-Associazioni dei consumatori «Sospensione della rata del mutuo» | Accordo quadro Abi e Ministero delle Finanze del 29 marzo 2009 (nell'ambito della sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 12 d.l. 185/08, i cosiddetti «Tremonti Bond») e accordo Abi e Associazioni dei consumatori del 18 dicembre 2009 rinnovato il 31 gennaio 2012   |
| Fondo per i prestiti alle famiglie con nuovi nati                           | Protocollo di intesa Abi - Dipartimento per le Politiche della famiglia del 9 novembre 2009.<br>Il fondo è stato istituito per il triennio 2009, 2010 e 2011 dalla Presidenza del Consiglio con il decreto anticrisi del 2009 (d.l. 185/08 convertito nella legge 2/09, art. 4 e d.p.c.m. 10/9/2009) ma è divenuto operativo solo nel 2010, rinnovato per gli anni 2012, 2013 e 2014 con la legge di stabilità per il 2012 (l. 183 del 12 novembre 2011, art. 12) |
| Fondo per l'accesso al mutuo prima casa giovani coppie                      | D.l. 112/08 art. 13 comma 3 bis e Finanziaria 2010 (legge 191/09 art. 2 comma 39), d.p.c.m. 17/12/2010 n. 256 e Protocollo di intesa Ministero della Gioventù/Abi del 18 maggio 2011.   |
| Fondo garanzia per gli studenti   |   |

Fonte: elaborazione a cura dell'autore.